



Repubblica Italiana - Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO
“ Leonardo Sciascia”
VIA GARIBALDI - 92020 RACALMUTO (AG)
TEL. 0922 - 948056 - FAX 0922 - 948056

**PROTOCOLLO PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19.**
(ANNO SCOLASTICO 2021/2022)

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”;

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “*Sorveglianza sanitaria eccezionale*”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”;

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versino nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "*Misure urgenti per la scuola*";

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*" con particolare riferimento all'articolo 1;

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTO il "*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*" del 6 aprile 2021;

VISTO il "*Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "*Raccomandazioni ad interim sui*

disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante *"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"*;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante *"Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia"*;

VISTO il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante *"Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"*;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante *"Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici"*;

VISTO il Protocollo d'Intesa *"Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021"*, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 *"Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);"*

TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel *"Patto per la scuola al centro del Paese"*, sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell'istruzione, Patrizio

Bianchi;

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l'erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmela Campo, si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2021/2022. Il decreto legge approvato prevede che nell'anno scolastico 2021/2022 l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo grado dovrà essere svolta in presenza. Nel momento in cui, durante l'anno scolastico la situazione epidemiologica dovesse aggravarsi, l'attività scolastica si svolgerà in **DAD**.

1. INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Dirigente Scolastico con il coinvolgimento del R.S.P.P. e del Medico Competente e nell'ambito delle funzioni e competenze del R.L.S. ha provveduto all'integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi, in particolar modo:

- identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell'ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza;
- ponendo particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19 che dovessero rilevarsi negli uffici tra il personale e l'utenza;
- garantendo misure di controllo interne ai fini del mantenimento, in tutte le attività e nelle loro fasi di svolgimento, della misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale e, negli uffici aperti al pubblico, tra l'utenza;
- garantendo, se del caso, oltre alla sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il Dirigente scolastico, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci ed in collaborazione con il R.S.P.P. e il Medico Competente, previa consultazione del R.L.S., informa preventivamente tutti i lavoratori e chiunque entri all'interno della struttura scolastica (lavoratori, utenti, ditte esterne, ecc.) circa le disposizioni delle Autorità governative e sanitarie competenti e quelle contenute nel presente protocollo condiviso, mediante opuscoli, cartelli e posters, nonché specifica segnaletica di avvertimento e sicurezza.

In particolare le informazioni si riferiscono a:

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- Obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19, **GREEN PASS**, per tutto il personale scolastico e di chiunque entri a qualsiasi titolo nella struttura scolastica, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati.

Se un docente o personale scolastico non ha il GREEN PASS, non può entrare o permanere nei locali scolastici, il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Prevista anche una sanzione economica dai 400 ai 1000 euro. Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App "**VerificaC19**", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che

ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
 - **schermata VERDE**: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa
 - **schermata AZZURRA**: la certificazione è valida solo per l'Italia
 - **schermata ROSSA**: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
3. in caso di "**schermata ROSSA**" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

La certificazione **VERDE** attesta le seguenti condizioni e la relativa validità temporale, così come sancito nell'articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021,:

- a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi);
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi);
- d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Specifico condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - "**certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19**") è quella di **coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono**, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, "esentati dalla vaccinazione", sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo

3. LIMITAZIONE, CONTROLLO E MODALITÀ DEGLI ACCESSI PERSONE ESTERNE

A tal fine Il Dirigente scolastico, d'intesa con il DSGA e il RSPP e sentito il R.L.S. e il Medico competente, adotta le misure ispirate ai seguenti criteri:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- regolare registrazione* dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. La predetta registrazione in apposito registro sarà conservata per almeno 14 giorni;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

- accesso delle persone esterne ai singoli uffici uno alla volta, evitando il più possibile situazioni di assembramento e di interferenze tra i flussi dei percorsi;
- predisposizione di apposite postazioni (con tavolo e sedia) per gli utenti esterni, in prossimità degli ingressi alle varie stanze degli uffici, dotate di igienizzante per le mani, barriera para fiato e penna per eventuale apposizione di firme su documentazione a loro pertinente o compilazione di modulistica necessaria allo svolgimento del servizio richiesto da parte di utenza esterna;
 - Green pass D.L.122 del 10-09-2021.

In ogni caso, è obbligatorio l'igienizzazione delle mani e l'uso della mascherina da parte delle persone esterne che accederanno alla Scuola; inoltre le stesse dovranno compilare l'autodichiarazione attestante:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 7 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 7 giorni.

4.1. DEFINIZIONE DEGLI ACCESSI E DEI PERCORSI INTERNI

Sono previsti percorsi differenziati dedicati di ingresso ed uscita dalla scuola, chiaramente identificati con segnaletica "INGRESSO" ed "USCITA", e segnaletica orizzontale mediante nastro adesivo a bande alterne giallo e nero nonché relative frecce direzionali, individuanti i percorsi obbligatori che l'utenza e il personale dovrà utilizzare per raggiungere le varie postazioni di interesse.

4.2. REGOLAMENTAZIONE ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

L'accesso dei fornitori esterni è consentito esclusivamente mediante appuntamento; gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed indossare la mascherina chirurgica o di popolazione. La consegna del materiale da parte del fornitore esterno, se possibile, avverrà in prossimità dell'ingresso principale della Scuola nel rispetto del distanziamento di sicurezza e successivamente preso in carico dal personale scolastico. Per evidenti motivazioni di movimentazione (uso di traspallet, carrelli elevatori, ecc.) è consentito l'accesso a scuola del fornitore evitando o riducendo le occasioni di contatto con il personale scolastico in forza.

4.3. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni, è contingentato, ed è consentito a condizione:

- di una ventilazione continua dei locali;
- di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi,
- del mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- Evitare assembramenti.

E' garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali comuni. Sono stati rimossi oggetti, riviste, libri e quant'altro possa essere significato di manipolazione non necessaria e pertinente per l'utilizzo in sicurezza degli spazi comuni.

Al loro interno è sono presenti punti dotati di dispenser di soluzione igienizzante.

4.4. REGOLAMENTAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, FORMAZIONE ED EVENTI INTERNI

Gli spostamenti all'interno dei locali scolastici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni di sicurezza scolastiche.

Sono consentite le riunioni in presenza laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, dall'impossibilità di collegamento a distanza, o quando può essere garantito distanziamento interpersonale di sicurezza di almeno 2,00 mt oltre ad un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

4. RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

All'ingresso della scuola si procede alla rilevazione della temperatura corporea del personale interno e dell'utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale (1,00 mt); se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine di tipo chirurgico qualora sprovviste. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, si assicurano modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore o della persona accompagnandolo nel locale destinato all'isolamento, facendolo sedere e mantenendolo a porta chiusa per circa 30' al massimo.

5. LOCALE DEDICATO ALL'ACCOGLIENZA E ALL'ISOLAMENTO

E' previsto un locale per l'isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria, tosse e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale dall'operatore scolastico di turno che non dovrà toccarlo, mantenendo il distanziamento di sicurezza (almeno 1,50 mt), in attesa dell'arrivo dell'assistenza

necessaria attivata secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale: se le condizioni sanitarie del soggetto lo consentono, provvederà esso stesso a chiamare il proprio medico di famiglia e ne dovrà seguire le indicazioni. La persona verrà dotata immediatamente di mascherina chirurgica qualora ne fosse privo o dotato di mascherina di comunità. Il locale dedicato all'isolamento della persona sintomatica è individuato presso il plesso centrale al piano primo, stanza n.38.

6.1. GESTIONE DI SOGGETTO SINTOMATICO A SCUOLA

Nel caso in cui una persona presente nei locali di segreteria ed uffici sviluppi febbre e sintomi di

infezione respiratoria quali la tosse e difficoltà respiratoria, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento come da punto precedente, la Scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione e dal Ministero della Salute.

L'Istituzione scolastica collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente a Scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Ogni lavoratore che è stato in "contatto stretto" o nello stesso ambiente chiuso con un "caso sospetto o confermato di COVID-19", sia in ambiente di lavoro che in ambiente privato, è tenuto a contattare uno dei seguenti numeri:

Numero Regione Sicilia 800 45 87 87

Numero di pubblica utilità 1500 Numeri di emergenza 112, 118

Sito web: <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>

Il lavoratore dovrà fornire i propri dati personali, descrivere in breve le condizioni per cui ritiene di essere stato in "contatto strette" e seguire le disposizioni che gli saranno impartite.

Ogni lavoratore ha l'obbligo di comunicare al Dirigente scolastico l'avvenuta segnalazione al DSP (Dipartimento di Sanità Pubblica) e di tenerlo informato sull'evoluzione del proprio stato.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il Dirigente scolastico provvede a garantire, la fornitura della dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale quali quelli previsti dall'articolo 34 del D. L. 2 marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui all'art. 16, c. 1, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi. Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici (D.M.) per le vie respiratorie (mascherina) è previsto l'impiego di visiere, garantendo adeguata formazione per il loro utilizzo.

Per la protezione dal nuovo COVID-19, consultato il R.L.S. e sentito il Medico Competente, si prevede l'utilizzo dei facciali filtranti monouso e protezione facciale (visiera), indossati così come indicato dal Ministero della Salute le protezioni delle vie respiratorie specificatamente per i seguenti scenari:

- Se si sta prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratorie (es. infortunio, misurazione della temperatura, gestione di persona sintomatica);
- per l'addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati; in tal caso per i dettagli riferirsi allo specifico paragrafo del presente protocollo.

Per le attività correnti si utilizzerà la mascherina di tipo "chirurgico" (D.M.), i D.P.I. e D.M.

vengono consegnati ai lavoratori mediante apposito verbale di consegna, controfirmato dagli stessi e conservato agli atti della Scuola.

7. SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE “LAVORATORI FRAGILI”

L'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l'avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. La sorveglianza sanitaria eccezionale viene prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età, ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione (limite di età e patologie).

8. SUPPORTO PSICOLOGICO

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.

Si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

9. PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

La pianificazione delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione all'interno dei locali scolastici è basata sulle indicazioni contenute nel Documento dell'INAIL 2020 “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE” redatto dalla Direzione Regionale Sicilia, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione dell'INAIL.

Inoltre, viene tenuto apposito registro in cui sono annotate le operazioni di pulizia e sanificazione. Il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L.

25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” fornisce le seguenti definizioni:

- sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

L'Istituzione scolastica assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:

- *assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;*
- *utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;*
- *garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;*
- *sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia².*

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali scolastici, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione naturale.

E' garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detersivi, sia negli uffici, che in tutti i locali interessati dall'attività lavorativa. Sono messi a disposizione idonei mezzi detersivi per le mani, i detersivi per le mani anzidetti sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili e segnalati da apposita cartellonistica.

10. COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici adottano specifiche misure di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento dell'attività in questione.

Sono pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, ecc. con detergente igienizzante specifico per superfici; sono comprese le superfici e pulsantiere dei telefoni, delle stampanti e dei fotocopiatori.

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura con disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore (schede tecniche).

I pavimenti saranno trattati a fine giornata lavorativa con detergente igienizzante e sanificante. Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici (mascherine chirurgiche) e i DPI durante le attività di pulizia (guanti in nitrile monouso) ed igienizzare le mani ogni volta che vengono indossati e rimossi i guanti

11. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E PERSONALE SCOLASTICO IMPEGNATO NEGLI UFFICI SCOLASTICI

- Se presentanti stati febbrili (> 37,5 °C), tosse e difficoltà respiratoria restare a casa, chiamare il proprio medico di famiglia e seguirne le indicazioni;
- Igienizzarsi le mani all'ingresso della sede e successivamente al termine di ogni attività (es. uso del fotocopiatore, gestione di documentazione cartacea, ecc.);
- Indossare, quando in presenza, la mascherina di tipo chirurgica;
- Indossare i D.P.I. quando richiesto (Visiera protezione facciale, mascherina FFP2, guanti monouso);
- Evitare assembramenti;
- Mantenere sempre il distanziamento di sicurezza (mt 1,00);
- Evitare spostamenti non necessari all'interno della sede scolastica;
- Utilizzare il fotocopiatore uno alla volta, evitando assembramenti;
- Ogni Assistente amministrativo dovrà utilizzare le stesse dotazioni strumentali quali telefoni, stampanti, tastiere, sedie, scrivanie, evitando l'uso promiscuo delle stesse e se ciò non fosse possibile igienizzarsi le mani e lo strumento prima di ogni successivo utilizzo;
- Attenersi alle informazioni relative al protocollo e procedure scolastiche;
- Rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti ed alle regole fondamentali di igiene;
- Far rispettare alle persone esterne le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti ed alle regole fondamentali di igiene;
- Prendere visione delle informative affisse a Scuola.

12. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO CONDIVISO – COMITATO ANTI COVID-19

E' costituito a Scuola il Comitato anti covid-19 per l'applicazione e la verifica delle regole del presente Protocollo condiviso con la partecipazione del D.S., D.S.G.A., R.L.S., R.S.P.P., Medico Competente, Responsabili di plesso, Rappresentanti dei genitori.

Il Comitato rimane operativo sino alla conclusione dell'emergenza sanitaria in atto e, comunque, in osservanza alle disposizioni delle competenti Autorità che lo hanno previsto e normato.

Racalmuto, 13/09/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL RSPP

IL RLS

IL MC
